



COMUNE DI SCHILPARIO

INFORMATIVA IMU ANNO 2023

**SCADENZA DEI VERSAMENTI: ACCONTO 16 GIUGNO 2023
SALDO 18 DICEMBRE 2023**

NOVITA' 2023

L'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2020 è disciplinata dalla Legge n. 160/2019. Questa legge ha abolito la IUC (Imposta Comunale Unica) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (Tari) e l'ha sostituita con la nuova IMU che unifica IMU e TASI.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/03/2023 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2023

- PENSIONATI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO. (Legge 197 DEL 29/12/2023 - Legge di Bilancio 2023)

Per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto purché non locata o data in comodato d'uso l'aliquota da applicare è ridotta del 50% (imposta dovuta 50%).

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare dichiarazione IMU fornendo prova documentale dello stato di pensionamento in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

- ESONERO IMU PER IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (Legge 197 DEL 29/12/2023 - Legge di Bilancio 2023)

A decorrere dal 01/01/2023, è previsto L'ESONERO IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZABILI NÉ DISPONIBILI, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all'esenzione.

NOTIZIE UTILI 2023

- 1. COPPIE DIVORZiate O LEGALMENTE SEPARATE.** Per le coppie divorziate, il soggetto passivo d'imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una "abitazione principale" e quindi è esente IMU. La nuova precisazione riguardo al genitore "affidatario dei figli" implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie. **La nuova precisazione riguardo al genitore "affidatario dei figli" implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.**
- 2. AREA PERTINENZIALE.** Si considera area pertinenziale, cioè parte integrante del fabbricato, l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato.
- 3. ABITAZIONE PRINCIPALE.** L'abitazione principale e le relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 non sono più soggette a tassazione.
È assimilata all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la residenza anagrafica in Istituti di ricovero o sanitari a titolo di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - L'unico immobile, purché non locato, posseduto da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia a ordinamento militare e civile. Per questi immobili è necessario presentare la dichiarazione IMU nei termini ordinari, utilizzando il modello ministeriale.
- 4. RIDUZIONE DEL 50%** della base imponibile IMU per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito a parenti di linea retta [genitori-figli ed in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, della legge 145/2018 - legge di bilancio 2019)] ad eccezione delle unità abitative di lusso classificate nelle cat. catastali A1, A8, A9 e a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile in Italia (da intendersi abitazione e pertinenze);
 - Il comodante può possedere anche un altro immobile a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale;
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodatario (occupante) deve adibire l'immobile avuto in comodato a PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE (residenza anagrafica e dimora abituale);
 - il contratto di comodato d'uso gratuito deve essere registrato;
 - il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti presentando la dichiarazione IMU.

5. ESENZIONI "BENI MERCE" (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati. Resta l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

6. I terreni agricoli e gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli a condizione che permanga la loro funzione) sono esenti in quanto il Comune di Schilpario rientra tra i Comuni interamente montani.

7. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

8. Per poter usufruire delle riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento dovrà essere presentata apposita autocertificazione entro la medesima scadenza prevista per la dichiarazione, utilizzando la modulistica presente presso l'Ufficio tributi dell'Ente e scaricabile dal sito Internet comunale.

I.M.U.: Aliquote e detrazioni anno 2023

Aliquota ordinaria	10,00 per mille
Aliquota immobili GRUPPO CATASTALE D	8,60 per mille di cui: 7,60 per mille da versare allo Stato 1,00 per mille da versare al Comune
Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	4,00 per mille - detrazione € 200,00
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE con categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale	ESENTI
IMMOBILI MERCE (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	ESENTI

CODICI MODELLO F24

COMUNE SCHILPARIO	CODICE CATASTALE I530
----------------------	--------------------------

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. A1, A8, A9) E RELATIVE PERTINENZE	3912	
AREE FABBRICABILI	3916	
ALTRI FABBRICATI	3918	
FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D	3930	3925

Si informa che, per facilitare il contribuente, gli uffici comunali saranno a disposizione per il calcolo e la stampa del modello di versamento F24, senza alcuna spesa, previo appuntamento telefonico al numero 0346/55056 oppure tramite e-mail info@comune.schilpario.bg.it
Sul sito del Comune di Schilpario (www.comune.schilpario.bg.it) è inoltre presente un programma per il calcolo dei tributi